

	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ	
	ALIMENTARE E DELLE FORESTE	
	ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA	
	Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	
	– Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale (codice fiscale 97099470581), di seguito denominato “Ministero”, con sede in Roma, Via	
	XX Settembre n. 20 – in persona del Direttore Generale della Direzione	
	Generale dello Sviluppo Rurale Dott.ssa Simona Angelini;	
	E	
	l'Ente Italiano di Accreditamento ACCREDIA , di seguito denominato	
	ACCREDIA, (codice fiscale 10566361001, con sede legale in Roma, Via	
	Guglielmo Saliceto n. 7/9 00161 Roma, nella persona del Legale	
	Rappresentante e Presidente di ACCREDIA, Prof. Massimo De Felice;	
	di seguito indicati collettivamente anche come “le Parti”;	
	PREMESSO CHE	
	✓ il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio	
	del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di	
	vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei	
	prodotti e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 339/93;	
	✓ il Parlamento Europeo ha adottato congiuntamente con il Consiglio la	
	decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008 che, sotto forma di	
	disposizioni di riferimento, stabilisce un quadro comune per la	
	commercializzazione dei prodotti ed abroga la Decisione 93/465/CEE;	
	1	

✓	la legge 23 luglio 2009, n. 99, ha adottato disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;	
✓	che con decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella G.U. n. 20 del 26-01-2010, il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Interno, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della Difesa, ha designato ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;	
✓	il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 e definisce, tra le altre cose, le disposizioni per l'armonizzazione, la razionalizzazione e la regolazione del sistema dei controlli e di certificazione delle attività di produzione relative a un prodotto fertilizzante dell'UE;	
✓	gli articoli dal 13 al 19, del regolamento (Ue) 2019/1009, fissano le disposizioni per la valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti	

	dell'UE;	
✓	con decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella G.U. n. 19 del 25/01/2010, il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Interno, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della Difesa, ha disciplinato l'organizzazione e il funzionamento dell'unico organismo nazionale di accreditamento, nonché definito i criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento e le modalità di controllo dell'Organismo da parte dei Ministeri interessati;	
✓	il decreto ministeriale 11 novembre 2022, n. 0579055, ha individuato nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale- Ufficio DISR V, l'autorità di notifica nazionale degli organismi autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformità di prodotti fertilizzanti dell'UE e il controllo di tali organismi notificati in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009;	
✓	il medesimo decreto ministeriale 11 novembre 2022, n. 0579055, ha individuato ACCREDIA quale organismo nazionale di accreditamento a cui affidare il controllo degli organismi di valutazione della conformità, in applicazione all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1009.	
✓	in particolare, l'articolo 7 del decreto ministeriale 11 novembre 2022, n.	

	0579055, suddetto, prevede che ACCREDIA svolga attività di controllo	
	per il mantenimento dell'accreditamento degli organismi autorizzati a	
	svolgere attività di valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti	
	dell'UE e che tale attività di controllo degli organismi di valutazione	
	della conformità è esercitata da ACCREDIA secondo modalità da	
	definirsi nell'ambito di una specifica Convenzione da stipularsi con il	
	Ministero.	
	✓ l'Ufficio DISR V di questo Ministero è l'autorità unica e centrale	
	preposta al coordinamento delle materie disciplinate dal regolamento	
	(UE) 2019/1009;	
	✓ per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, i	
	soggetti interessati provvedono con le risorse umane, finanziarie e	
	strumentali disponibili a legislazione vigente, senza costi aggiuntivi per	
	le parti e secondo le modalità concordate;	
	✓ ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa e alla denuncia di	
	infortunio sul lavoro o malattia professionale del proprio personale,	
	coinvolto nelle attività della presente convenzione.	
	✓ le parti garantiscono la conformità dei luoghi di lavoro alle norme di	
	sicurezza vigenti;	
	✓ per quanto non espressamente specificato nella presente convenzione, si	
	fa riferimento alle vigenti norme contrattuali del personale operante nelle	
	rispettive parti;	
	CONSIDERATO CHE	
	✓ ACCREDIA, quale Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento,	
	4	

	svolge attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni	
	di conformità e può svolgere tale attività anche nei settori riservati ad	
	attività delle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni	
	legislative e regolamentari in materia, sulla base di specifici mandati e su	
	formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;	
	✓ ACCREDIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato decreto 22	
	dicembre 2009 (G.U. n. 19 del 25/01/2010), è dotata di strumenti	
	organizzativi che consentono adeguata partecipazione alle attività di	
	accreditamento da parte dei predetti Ministeri;	
	✓ ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici,	
	in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e	
	nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei	
	principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;	
	✓ ACCREDIA, ai sensi del suo Statuto e del Regolamento Generale di	
	Applicazione dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di:	
	- verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di	
	conformità, possiedano i requisiti prescritti e di vigilare sul	
	mantenimento di tali requisiti nel tempo;	
	- operare in ambito volontario e, su incarico nonché sotto il controllo	
	della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento,	
	qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza	
	pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante	
	Convenzioni, che ne fissano limiti e condizioni;	
	- intrattenere rapporti con Organismi di accreditamento di altri Paesi,	

	Rappresentanti degli Enti di Normazione e tutti i Componenti del	
	Consiglio Direttivo designati o appartenenti ai Ministeri e ad altre	
	Pubbliche Amministrazioni che hanno responsabilità dirette in tema di	
	accreditamenti;	
	✓ per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza, controllo ed	
	accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti	
	regolamentati, fermi restando i principi di indipendenza, imparzialità e	
	competenza tecnica, ACCREDIA potrà utilizzare Dipendenti delle	
	Amministrazioni interessate o Valutatori ed Esperti Tecnici da queste	
	indicati, nelle forme consentite dalla legge;	
	✓ ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 2022 (G.U. n. 19 del	
	25/01/2010) è stato affidato al Ministero dello Sviluppo Economico il	
	compito di svolgere controlli regolari sulla Struttura e sulle attività svolte	
	da ACCREDIA e che, per rendere più efficace tale controllo, è stata	
	istituita una Commissione di Sorveglianza Interministeriale, con il	
	compito di esercitare le attività di controllo sull'Ente di Accreditamento	
	designato.	
	Tutto ciò premesso e specificato	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.	
	ART. 1	
	PREMESSE E ALLEGATI	
	1. Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto e al	
	Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto di ACCREDIA,	
	7	

	formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono	
	espressamente e integralmente richiamate e riportate nel presente articolo.	
	ART. 2	
	OGGETTO E OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE	
	1. La presente Convenzione ha per oggetto, in applicazione dell'articolo 7	
	del decreto ministeriale 11 novembre 2022, n. 0579055, la definizione delle	
	modalità per il rilascio dell'accREDITAMENTO e il controllo degli Organismi di	
	Valutazione della Conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE da parte di	
	ACCREDIA.	
	2. La presente convenzione, in particolare, è finalizzata a:	
	• garantire il buon funzionamento del Sistema di AccredITAMENTO nel	
	settore sopra citato di competenza del Ministero;	
	• organizzare e razionalizzare le attività di accredITAMENTO in tale	
	settore, in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute,	
	della tutela ambientale e della protezione dei consumatori;	
	• sviluppare le attività di controllo per il mantenimento	
	dell'accREDITAMENTO degli Organismi di Valutazione della Conformità nel	
	rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea e	
	internazionale, nonché delle competenze del Ministero;	
	• far sì che ACCREDIA contribuisca a implementare l'attività delle	
	Pubbliche Amministrazioni per la sorveglianza sul mercato, sia	
	direttamente, accredITANDO gli Organismi di Valutazione della Conformità,	
	sia indirettamente favorendo la circolazione dei prodotti conformi ai	
	requisiti che offrano un elevato grado di protezione degli interessi pubblici.	
	8	

	ART. 3	
	OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO	
	1. Il Ministero affida ad ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti,	
	in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 per gli Organismi	
	incaricati di svolgere attività di Valutazione della Conformità ai requisiti	
	essenziali previsti dal regolamento (UE) 2019/1009 della Commissione del	
	5 giugno 2019 relativo alla certificazione dei prodotti fertilizzanti dell'UE,	
	per i seguenti moduli previsti dal Regolamento UE 2019/1009:	
	• Modulo A1: controllo interno della produzione unito a prove	
	ufficiali del prodotto;	
	• Modulo B: esame del tipo;	
	• Modulo D1: garanzia di qualità del processo di produzione.	
	2. L'accREDITAMENTO rilasciato da ACCREDIA costituisce prerequisito	
	obbligatorio per il rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero e	
	conseguente notifica alla Commissione Europea.	
	3. Ulteriori indicazioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica	
	di cui al successivo articolo 4, potranno essere concordate direttamente tra	
	le parti, in particolare per tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo	
	di riferimento, garantire l'efficacia delle attività di verifica, favorire il	
	necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere	
	gli oneri finanziari dell'accREDITAMENTO.	
	ART. 4	
	PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO	
	1. ACCREDIA rilascia i Certificati di AccredITAMENTO in conformità al	
	9	

	disposto del precedente art. 3.	
	2. Per ciascun nuovo accreditamento, ACCREDIA svolgerà le seguenti attività:	
	• esame documentale con redazione del relativo Rapporto;	
	• verifica presso la sede dell'Organismo, in base a quanto definito nei Regolamenti ACCREDIA, con redazione del relativo Rapporto;	
	• rilascio dell'accREDITamento con specificazione dei moduli ai fini del rilascio da parte del Ministero dell'autorizzazione per la successiva notifica.	
	• verifiche in accompagnamento, in base a quanto definito nei Regolamenti ACCREDIA, in occasione della prima attività di valutazione eseguita dall'Organismo in qualità di Organismo Notificato.	
	• verifiche di sorveglianza presso la sede degli Organismi con cadenza almeno annuale, con eventuali verifiche in accompagnamento, in base a quanto definito nei Regolamenti di ACCREDIA.	
	3. Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, ACCREDIA applicherà le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC pertinenti, i documenti EA (<i>European co-operation for Accreditation</i>), IAF (<i>International Accreditation Forum</i>), nonché i propri Regolamenti nelle più recenti revisioni applicabili.	
	4. I Certificati di accreditamento hanno validità quadriennale. ACCREDIA comunica periodicamente al Ministero, l'esito della propria attività attraverso la trasmissione, per estratto, delle Delibere del Comitato Settoriale di AccredITamento competente.	

	5. ACCREDIA si impegna a invitare l'Ufficio DISR V del Ministero a partecipare ai Gruppi di Lavoro che verranno costituiti o che risultano essere già costituiti sulle materie inerenti agli accreditamenti di cui al precedente art. 3.	
	6. Il Ministero si impegna ad invitare ACCREDIA ai Comitati di Consultazione delle Parti Interessate relativi ai Prodotti Fertilizzanti di cui al precedente articolo 3.	
	ART. 5	
	COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO	
	1. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di ACCREDIA, sono stati specificamente costituiti alcuni Comitati Settoriali di Accreditamento, competenti a deliberare il rilascio, l'estensione, il rinnovo, la sospensione, la riduzione o la revoca degli accreditamenti indicati al precedente articolo 3.	
	2. In tale ambito, e al fine di garantire la migliore competenza specifica nelle materie oggetto della presente Convenzione, nel rispetto del proprio Statuto ACCREDIA si impegna a inserire, nel Comitato Settoriale che il proprio Consiglio Direttivo individuerà per le attività disciplinate dalla presente Convenzione, un Esperto, su proposta del Ministero, con riferimento alle competenze occorrenti.	
	ART. 6	
	PERSONALE DIPENDENTE, ISPETTORI ED ESPERTI TECNICI	
	1. Per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dalla presente Convenzione, e in particolare dei compiti di esame documentale,	
	11	

	verifiche in sede e in accompagnamento e sorveglianza, come meglio	
	specificate nelle procedure di accreditamento di cui al precedente art. 4,	
	ACCREDIA impiegherà propri Ispettori, sia dipendenti, che legati da	
	contratti di collaborazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI	
	CEI EN ISO/IEC 17011.	
	2. Per la procedura di qualifica degli Ispettori e degli Esperti Tecnici da	
	incaricare per l'accREDITAMENTO degli Organismi richiedenti le	
	autorizzazioni di cui al precedente art. 3, ACCREDIA applicherà l'iter	
	normalmente previsto. In base a tali procedure, ACCREDIA potrà	
	utilizzare, per l'attività di valutazione, e personale dipendente del Ministero	
	e da esso designato e autorizzato a svolgere incarico aggiuntivo. A tali	
	Ispettori ed Esperti Tecnici si applicheranno le pertinenti regole di	
	ACCREDIA in termini di compensi e requisiti di imparzialità e competenza.	
	ART. 7	
	STRUMENTI INFORMATIVI	
	1. ACCREDIA si impegna a istituire e mantenere presso il proprio sito	
	internet un'area riservata dove gli Organismi di Controllo possano caricare	
	la loro documentazione di sistema e le Autorità competenti possano avere	
	accesso per le valutazioni autorizzative e per poter condurre l'attività di	
	supervisione.	
	2. Le Parti si impegnano a scambiare le informazioni disponibili all'interno	
	delle proprie Banche Dati o di quelle che verranno istituite al fine di	
	semplificare gli adempimenti degli Organismi di Controllo, migliorare le	
	prestazioni del sistema di supervisione sugli Organismi di controllo, e	
	12	

	fornire alle Imprese e Consumatori informazioni relativamente ai prodotti	
	coperti da certificazione. Le modalità operative per l'attuazione verranno	
	definite mediante singoli Accordi ogni qual volta le stesse lo ritengano	
	opportuno.	
	ART. 8	
	TARIFFE	
	1. Per l'attività di accreditamento oggetto della presente Convenzione,	
	ACCREDIA applicherà il proprio Tariffario, nel rispetto delle	
	determinazioni della Commissione di Sorveglianza Interministeriale di cui	
	all'art. 7 del decreto interministeriale 22 dicembre 2009 (G.U. n. 19 del	
	25/01/2010).	
	2. ACCREDIA fornirà annualmente al Ministero evidenza del rispetto dei	
	principi stabiliti dall'art. 7, comma 1, del decreto interministeriale 22	
	dicembre 2009 (G.U. n. 19 del 25/01/2010).	
	ART. 9	
	MONITORAGGIO E CONTROLLI	
	1. Il Ministero effettua periodicamente il monitoraggio sull'attività di	
	ACCREDIA, attraverso il Piano di Sorveglianza approvato dalla	
	Commissione di Sorveglianza Interministeriale di cui all'art. 6 del decreto	
	interministeriale 22 dicembre 2009 (G.U. n. 19 del 25/01/2010). Il	
	Ministero, con riferimento alle norme di cui al precedente art. 3, ai fini del	
	miglioramento dell'attività e per le opportune iniziative degli Organi di	
	ACCREDIA, può effettuare periodicamente azioni autonome di	
	monitoraggio sull'attività svolta da ACCREDIA per la concessione, il	
	13	

	<ul style="list-style-type: none"> • i reclami e le segnalazioni pervenuti in merito all'attività degli Organismi accreditati; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • su semplice richiesta dello stesso, una risposta scritta a ogni eventuale richiesta che dovesse pervenire in merito alle attività eseguite da ACCREDIA su uno specifico Organismo. 	
	ART. 10	
	COMUNICAZIONI	
	1. Le Parti nel rispetto degli obblighi di informazione fissati dalla normativa vigente si impegnano a un continuo scambio di informazioni incluso quello relativo a eventuali criticità connesse con l'operato degli Organismi.	
	ART. 11	
	RICORSI	
	1. Per i ricorsi avverso le decisioni di ACCREDIA, si applica lo Statuto dell'Ente vigente al momento della decisione oggetto del ricorso.	
	ART. 12	
	DURATA DELLA CONVENZIONE	
	1. La presente Convenzione entra in vigore il giorno dell'ultima firma digitale apposta e avrà durata di cinque anni.	
	2. Alla scadenza dovrà essere esplicitamente rinnovata. Non è ammesso il tacito rinnovo.	
	ART. 13	
	15	

	ONERI FISCALI	
	1. L'imposta di bollo dovuta fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 del D.P.R.	
	642/1972 (Allegato "A" parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA	
	(l'imposta di bollo è assolta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto	
	del ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014).	
	ART. 14	
	REGISTRAZIONE	
	1. La presente convenzione, redatta in originale, è soggetta a registrazione	
	in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.	
	2. La presente Convenzione è trasmessa al competente organo di controllo	
	per la registrazione.	
	Letto, confermato e sottoscritto in Roma li	
	p. il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle	
	foreste	
	Il Direttore Generale	
	DOTT.SSA SIMONA ANGELINI	
	p. ACCREDIA Ente Italiano di Accreditamento	
	Il Presidente	
	PROF. MASSIMO DE FELICE	
	<i>Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.</i>	
	16	